Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 24 ottobre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 800 - Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tassa di bollo) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo) Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo) Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 1114.

Concessione di un contributo straordinario a favore della Casa militare di Turate per i veterani delle guerre nazionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 giugno 1904, n. 218, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 2 aprile 1943, n. 373;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1946, n. 319;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Per l'esercizio finanziario 1946-47 è concesso, a favore della Casa militare di Turate per i veterani delle guerre nazionali, un contributo straordinario di lire 1.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa - Esercito, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, l'occorrente variazione al bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 67. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1115.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, relativo al reclutamento dei carabinieri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

La lettera *a*) dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, è sostituita dalla seguente:

« *a*) i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle altre armi, nonchè del corpo equipaggi della marina militare previo nulla osta delle competenti capitanerie di porto, e dell'aeronautica, i quali abbiano già adempiuto ai propri obblighi di leva, purchè:

non abbiano superato il 28° anno di età, e durante il servizio militare si siano distinti per condotta e serietà di carattere;

siano celibi o vedovi senza prole;

abbiano una statura non inferiore ai metri 1,65 se aspiranti alla riammissione nell'Arma a piedi e di metri 1,68 se nell'Arma a cavallo;

siano in possesso, come titolo minimo di studio, della licenza elementare (quinta classe) e dimostrino di avere una istruzione corrispondente al rispettivo titolo di studio in sede di accertamento da praticarsi dai comandanti di legione con le modalità di cui all'art. 4 ultimo capoverso del presente decreto;

siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici richiesti per gli aspiranti all'arruolamento volontario di cui al precedente art. 3 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 91. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 luglio 1947, n. **1116**.

Inclusione dell'abitato di Carnaiola, frazione del comune di Fabro, in provincia di Terni, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 4 marzo 1947, n. 155;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Carnaiola, frazione del comune di Fabro, in provincia di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1947

DE NICOLA

TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 93. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 luglio 1947, n. **1117**.

Inclusione dell'abitato di Cianciana, in provincia di Agrigento, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il voto del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Palermo, in data 31 gennaio 1947, n. 13351;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Cianciana, in provincia di Agrigento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1947

DE NICOLA

TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 94. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1947, n. **1118**.

Inclusione dell'abitato di Monteleone d'Orvieto, in provincia di Terni, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 22 maggio 1947, n. 912;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa, (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Monteleone d'Orvieto, in provincia di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1947

DE NICOLA

TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 92. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1947, n. **1119**.

Istituzione, con sede in Perugia e con giurisdizione sulle provincie di Perugia e di Terni, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, concernente le norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche:

Ritenuta la urgente necessità per le sopravvenute attuali contingenze, in dipendenza, in particolar modo, dei danni bellici, di provvedere alla istituzione di un Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria, con sede in Perugia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1948 è istituito, con sede in Perugia e con giurisdizione sulle provincie di Perugia e Terni, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria, al quale sono demandate le attribuzioni previste dal succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 90. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1946.

Concessione delle acque del torrente Agogna a scopo di piscicoltura al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio tutela pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino, rappresentato dal presidente in carica, intesa ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura le acque del torrente Agogna, pel tratto dal ponte sulla strada Borgomanero, frazione S. Marco, alla confluenza nel torrente Sizzone e del torrente Sizzone dal ponte della provinciale Borgomanero-Romagnano alla confluenza con il torrente Agogna, scorrenti nel territorio dei comuni di Borgomanero, Cureggio, Cressa, Fontaneto e Caviglio d'Agogna;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'ufficio del Genio civile e dell'Intendenza di finanza di Novara;

Presa visione della ricevuta 585, pos. 325643, del deposito in numerario di L. 1300 (milletrecento), effettuato il 21 ottobre 1946 alla Sezione della tesoreria provinciale di Torino, Servizi depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 19 novembre 1946, stipulato presso la Prefettura di Novara e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria, rappresentato dal presidente in carica, le acque del torrente Agogna, pel tratto dal ponte sulla strada Borgomanero, frazione S. Marco, alla confluenza del torrente Sizzone, e del torrente Sizzone, dal ponte della provinciale Borgomanero-Romagnano alla confluenza con il torrente Agogna.

Le predette acque scorrono nel territorio dei comuni di Cureggio, Romagnano, Cavaglio d'Agogna, Cressa e Fontanetto d'Agogna.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso avrà la durata di anni dieci decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 700 (settecento) per ciascun anno del primo triennio e di L. 1200 (milleduecento) per ciascuno degli anni successivi fino alla scadenza della concessione, e alla osservanza delle norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Novara è incaricato della esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 21 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 228.

(4434)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nel comune di Lerici.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nel comune di Lerici esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche e di requisizioni;

Considerato che nel predetto Comune venne istituito ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, il Commissariato governativo per gli alloggi, il cui funzionamento è stato prorogato in virtù dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 548;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili nel comune di Lerici.

Il presente decreto avrà esecuzione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1947

(4433) p. *Il Ministro*: MARAZZA

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 27 settembre 1947.

Sottoposizione al controllo sanitario delle provenienze aeree dagli aeroporti egiziani. (Ordinanza di sanità aerea n. 1-A del 1947).

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la notificazione dell'Ufficio di Ginevra della Organizzazione mondiale della sanità circa l'esistenza di casi di colera in Egitto;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea di Washington del 1944 cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 febbraio 1947, n. 806;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina:

Le provenienze dagli aeroporti egiziani sono sottoposte alle misure contro il colera prescritte dal regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045.

I prefetti e gli Uffici provinciali della sanità pubblica competenti a mezzo degli Uffici sanitari di aeroporto con il concorso dei Comandi e delle Direzioni di aeroporto dello Stato sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1947

(4431) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 27 settembre 1947.

Sottoposizione al controllo sanitario delle provenienze navali dai porti egiziani. (Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1947).

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la notificazione dell'Ufficio di Ginevra della Organizzazione mondiale della sanità circa l'esistenza di casi di colera in Egitto;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione marittima di Washington del 1944 cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 febbraio 1947, n. 806;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Ordina:

Le provenienze dai porti egiziani sono sottoposte alle misure contro il colera prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

I prefetti delle provincie marittime e gli Uffici provinciali della sanità pubblica competenti a mezzo degli Uffici di sanità marittima con il concorso delle Capitanerie ed Uffici di porto dello Stato sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1947

(4432) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Ruoli di anzianità del personale dipendente dall'Amministrazione della sanità pubblica e dell'Istituto superiore di sanità.

In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si dà avviso a tutti coloro che ne possano avere interesse che sono stati pubblicati i ruoli del personale dipendente dall'Amministrazione della sanità pubblica e dell'Istituto superiore di Sanità, secondo la situazione alla data del 1° gennaio u. s.

Nel termine di sessanta giorni, da quello della pubblicazione del presente avviso, gli impiegati interessati potranno avanzare ricorso per ottenere la eventuale rettifica della loro posizione di anzianità.

(4435)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Norme per i trasporti di cereali e suoi derivati (esclusi i trasferimenti interprovinciali del riso e dei suoi sottoprodotti) (1).

A partire dal 1° settembre 1947 i trasporti di cereali (grano, granturco, segale e orzo) e derivati (sfarinati e paste alimentari), nonchè i trasporti di riso e sottoprodotti nell'ambito provinciale, dovranno effettuarsi secondo le norme seguenti:

A) TRASFERIMENTI DI CEREALI IN GRANELLA (ESCLUSO IL RISO) E SFARINATI EFFETTUATI NELL'INTERESSE DEI PRODUTTORI E DI CEREALI DA SEME.

1) *I trasporti di cereali in granella dall'aia al magazzino di deposito del produttore*, quando tale magazzino sia fuori della azienda, devono essere giustificati dalla «*Bolletta di trebbiatura*» (seconda parte staccabile) controfirmata dal gestore della trebbia.

(1) Per i trasporti interprovinciali del riso e dei suoi sottoprodotti vigono le disposizioni di cui alla circolare n. 350 del 26 ottobre 1946 dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Per ogni trasporto i dati relativi debbono essere trascritti nel retro di tutte le sezioni di cui si compone la bolletta, ivi compresa la matrice.

2) *I trasporti di cereali dal magazzino del produttore ai « Granai del Popolo »* devono essere giustificati dalla ricevuta Mod. *R.S.P.* che il produttore è obbligato a ritirare dall'U.C. S.E.A. del Comune nel cui territorio si trova l'azienda. Tale ricevuta dovrà portare annotati sul retro i quantitativi che di volta in volta, in correlazione al periodo di tempo fissato dall'U.C.S.E.A. stesso per il conferimento, vengono trasferiti dall'azienda ai « Granai del Popolo ».

Per tali trasporti verranno date ulteriori disposizioni circa l'eventuale uso della « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-I* » in sostituzione del Mod. *R.S.P.*

3) *I trasporti delle quote di cereali e sfarinati trattenute per il consumo familiare, dal luogo di produzione al luogo di residenza del produttore*, devono essere giustificati dalla « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-I* » rilasciata dall'U.C.S. E.A. del luogo di produzione, sia per i trasferimenti nell'ambito della provincia che per quelli fuori provincia, sulla base della documentazione prescritta ai fini della determinazione del diritto di trattenuta (denuncia di produzione - stato di famiglia annonario - nulla osta definitivo per il rilascio della bolletta di macinazione), nonchè dal Mod. *R.S.P.* con l'esplicita dichiarazione dell'avvenuto adempimento agli obblighi di conferimento (*a*).

Sulla bolletta, quali giustificativi della sua emissione, si indicheranno gli estremi del Mod. *R.S.P.* e quelli del Mod. *N.O.De.*

4) *Trasporto delle quote di cereali riconosciute ai produttori per il consumo familiare, dal magazzino dell'azienda al molino per conto terzi e ritorno dei relativi sfarinati.* Tali trasporti devono essere giustificati dalla « *Bolletta di macinazione* » rilasciata al produttore dal Comune di iscrizione annonaria, valida per la campagna di consumo 1947-48 e portante l'indicazione del mese, giorno e ora in cui ha luogo il trasporto al molino e del quantitativo di cereali trasportati, nonchè l'indicazione del mese, giorno e ora in cui ha luogo il ritiro degli sfarinati, in conformità alle prescrizioni vigenti.

5) *Trasporti dei quantitativi di cereali trattenuti per seme, dal magazzino dell'azienda allo stabilimento di selezione e viceversa o al magazzino del Consorzio agrario provinciale e da azienda ad azienda per cambio.* Tali trasferimenti devono essere giustificati ciascuno dalla « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-I* » rilasciata dall'U.C.S.E.A. del Comune di produzione, per i trasferimenti nell'ambito della provincia, e dall'U.P.S.E.A. per quelli fuori provincia, in relazione al quantitativo di cereali di cui l'U.C.S.E.A. stesso ha autorizzato la trattenuta per seme, in base alla denuncia di produzione. Uguale documento è richiesto per gli eventuali trasferimenti dalla azienda agli stabilimenti di essiccazione e svecciatura dei prodotti e viceversa, semprechè trattisi di prodotti regolarmente denunciati.

Sulla bolletta, quali giustificativi della sua emissione, si indicheranno gli estremi della denuncia di produzione.

6) *Trasporti di cereali da seme dai magazzini delle aziende autorizzate alla produzione di tali cereali, alle ditte selezionatrici-venditrici autorizzate.* Tali trasferimenti devono essere giustificati dalla « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-I* » rilasciata alla ditta interessata dall'U.C.S.E.A. del Comune di produzione, per i trasferimenti nell'ambito della provincia, e dall'U.P.S.E.A. per quelli fuori provincia, in base al « certificato di esonero dal conferimento » rilasciato all'azienda agraria dall'U.C.S.E.A. del Comune di produzione, in relazione al quantitativo di cereali dichiarato idoneo per seme dall'Ispettorato agrario provinciale. (Il certificato di idoneità per seme ed il certificato di esonero non costituiscono documenti validi per il trasporto) (*b*).

Sulla bolletta, quali giustificativi della sua emissione, si indicheranno gli estremi del certificato di esonero.

7) *Trasporti di cereali da seme dagli stabilimenti di selezione alle ditte venditrici.* Tali trasferimenti devono essere giustificati dalla « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-I* » rilasciata dall'U.P.S.E.A. della provincia nella quale ha sede lo stabilimento, contro presentazione, da parte della ditta venditrice, della regolare autorizzazione alla particolare attività di commercio, rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'annata 1947-48 (*a*).

Sulla bolletta, quali giustificativi della sua emissione, si indicheranno gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della vendita di cereali da seme.

8) *Trasporti di cereali da seme dagli stabilimenti di selezione e/o vendita e dai magazzini dei Consorzi agrari provinciali alle aziende agrarie.* Anche tali trasferimenti devono essere giustificati dalla « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-I* ».

Nel caso di trasporti dagli stabilimenti, la bolletta verrà rilasciata dall'U.P.S.E.A. della provincia ove ha sede lo stabilimento, per i trasferimenti fuori provincia, e dall'U.C.S.E.A. per quelli nell'ambito della provincia.

Nel caso di trasporti dal magazzino del Consorzio agrario provinciale, la bolletta verrà emessa dal Consorzio stesso o sue agenzie *per delega dell'U.P.S.E.A.*

In entrambi i casi la « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-I* » deve essere emessa dietro consegna allo stabilimento od al Consorzio agrario, da parte dell'interessato, del « *Buono di acquisto* » rilasciato dall'U.C.S.E.A. del Comune ove è sita l'azienda, ai sensi della circolare n. 122 in data 23 luglio 1946 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base allo specifico « *Bollettino di conferimento per cambio* » della quota di cereali trattenuta per seme, da sostituire con seme selezionato, o in base ad apposita documentazione comprovante che l'azienda interessata non ha avuto produzione sufficiente alla semina del cereale che desidera acquistare.

Sulla bolletta, quali giustificativi della sua emissione, si indicheranno gli estremi del « buono di acquisto ».

9) *Trasporti di cereali da seme da magazzino a magazzino dei Consorzi agrari provinciali.* Riguardano i trasferimenti di cereali ammassati e successivamente svincolati per uso seme a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Tali trasferimenti devono essere giustificati dalla « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-I* » rilasciata, *per delega dell'U.P.S.E.A.*, dai Consorzi agrari provinciali.

Nella bolletta dovrà risultare il riferimento preciso all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

10) *Trasporti dai magazzini dei « Granai del Popolo » al domicilio dei produttori delle quote loro riconosciute per il consumo familiare, da questi conferite nel Comune di produzione e prelevate presso i « Granai del Popolo » del Comune di residenza.* Per i trasporti di dette quote verrà rilasciata dall'agenzia del Consorzio agrario della provincia di residenza, *per delega dell'U.P.S.E.A.*, la « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-I* », subordinatamente alla consegna all'agenzia stessa, da parte dell'interessato:

a) copia dello specifico « Bollettino di conferimento » comprovante il versamento della quota di cereali per il consumo familiare ai « Granai del Popolo » del luogo di produzione, ai fini del ritiro di uguale quota nel luogo di residenza;

b) dell'indispensabile « nulla-osta » al prelievo rilasciato dall'U.P.S.E.A della provincia di residenza, emesso sulla base di apposita « dichiarazione » dell'U.P.S.E.A. della provincia di produzione attestante il diritto al prelievo di detta quota da parte del produttore e l'adempimento a tutti gli obblighi di ammasso.

Lo specifico « Bollettino di conferimento » dovrà essere completo della seguente indicazione: « versato per prelevamento nella provincia di . . . . ».

La « dichiarazione » di cui sopra dovrà contenere gli estremi del suddetto « Bollettino di conferimento », mentre sul « nulla-osta » dovranno essere indicati sia gli estremi della « dichiarazione » sia quelli del « Bollettino di conferimento ».

Del « nulla-osta » concesso dovrà essere data, da parte dell'U.P.S.E.A. della provincia di residenza, tempestiva notizia all'U.C.S.E.A. ed al Comune ove il produttore è iscritto agli effetti annonari.

Analogo procedimento si seguirà nel caso di versamento e prelievo nell'ambito della provincia; in tal caso è degli U.C.

(*a*) Il Mod. T.CER di cui alla circolare n. 75 in data 27 giugno 1945 del Ministero dell'alimentazione è abolito e sostituito dal Mod. BA-I.

(*b*) I modelli 1 e 2 previsti dalla circolare n. 122 in data 23 luglio 1946 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il trasporto dei cereali da seme, sono aboliti e sostituiti con il Mod. BA-I di cui alle presenti norme.

S.E.A. la competenza per il rilascio dei documenti giustificativi previsti per la emissione della « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-I* ».

Sulla bolletta, quali giustificativi della sua emissione, si indicheranno gli estremi del « nulla-osta ».

11) *Trasporti dai magazzini dei « Granai del Popolo » al domicilio dei produttori delle quote di cereali spettanti ai componenti di famiglia di produttori, congedati dal servizio militare o rimpatriati dall'estero.* Tali trasferimenti riguardano i dodicesimi delle quantità trattenibili per il fabbisogno alimentare spettanti ai militari congedati e ai rimpatriati dall'estero, dal momento del loro ritorno in famiglia, semprechè siano conviventi ed a carico del produttore capo famiglia e quando sia certo che questi abbia avuto obblighi di conferimento e vi abbia adempiuto.

Per tali trasporti sarà rilasciata la « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-I* » dall'agenzia del Consorzio agrario della provincia di residenza del produttore, *per delega dell'U.P.S.E.A.*, contro presentazione, da parte dell'interessato, di apposito « nulla-osta » dell'U.C.S.E.A. del Comune di iscrizione annonaria o del rispettivo U.P.S.E.A. (nel caso tale Comune sia sito in provincia diversa da quella del Comune di produzione).

Il rilascio del « nulla-osta » da parte dell'U.C.S.E.A. o dell'U.P.S.E.A. è subordinato alla presentazione a detti uffici, da parte dell'interessato, o del foglio di congedo vistato dal comandante la Stazione dei carabinieri del Comune di residenza o di valido documento dal quale risulti l'avvenuto rimpatrio dall'estero e del « benestare » dell'U.C.S.E.A. del Comune di produzione o del rispettivo U.P.S.E.A., nel caso il Comune di iscrizione annonaria sia sito in altra provincia.

Sulla bolletta, quali giustificativi della sua emissione, si indicheranno gli estremi del « nulla-osta ».

B) TRASFERIMENTI DI CEREALI IN GRANELLA, DI SFARINATI E PASTE EFFETTUATI PER L'APPROVVIGIONAMENTO NAZIONALE.

I. — *Autorizzazioni di competenza della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dei suoi organi periferici* (« *Consorzi agrari provinciali* » - « *Magazzino di sbarco* » - « *Magazzini nazionali* »).

1) *Trasporti interprovinciali e provinciali di cereali in granella da magazzino a magazzino dei « Granai del Popolo ».* Riguardano i trasferimenti determinati da particolari esigenze che devono essere riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con l'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Tali trasferimenti debbono essere giustificati dalla « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-II* » rilasciata dal Consorzio agrario provinciale, nella quale dovrà risultare il riferimento preciso alla autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2) *Trasporti interprovinciali e provinciali di cereali in granella e di derivati di cereali (sfarinati e paste alimentari) di importazione.* Tali trasferimenti che riguardano i movimenti disposti dall'Alto Commissariato per l'alimentazione per le assegnazioni alle provincie, si effettuano dai magazzini di sbarco a quelli nazionali e da questi ai magazzini provinciali.

Detti trasferimenti devono essere giustificati dalla « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-II* » che verrà emessa dai dirigenti i magazzini di sbarco o nazionali su ordine dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, i cui estremi dovranno essere riportati sulla bolletta stessa.

3) *Trasporti interprovinciali e provinciali di cereali dai magazzini di ammasso o di deposito ai molini industriali.* Riguardano gli spostamenti di cereali in granella per la produzione di sfarinati da panificazione o pastificazione disposti dall'Alto Commissariato per l'alimentazione. La relativa « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-II* » sarà rilasciata dal Consorzio agrario provinciale e dovrà riportare gli estremi dell'ordine di assegnazione emesso dall'Alto Commissariato per l'alimentazione.

4) *Trasporti interprovinciali di sfarinati dai molini industriali ai pastifici ed ai panifici e di paste alimentari dai pastifici ai grossisti.* Riguardano il trasferimento di prodotti assegnati alle provincie per il proprio consumo.

Tali trasferimenti dovranno essere giustificati dalla « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-II* » che sarà rilasciata dal Consorzio agrario provinciale.

Sulla bolletta dovranno essere riportati gli estremi dell'ordine dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

II. — *Autorizzazioni di competenza delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.*

5) *Trasporti intercomunali nell'ambito della provincia di sfarinati dai molini industriali ai pastifici ed ai panifici; di paste alimentari dai pastifici ai grossisti e dai grossisti ai dettaglianti; di riso dai grossisti provinciali ai dettaglianti.* Tali trasferimenti riguardano la esecuzione del piano provinciale per la produzione del pane e dei generi da ministra da distribuire ai consumatori tesserati tramite gli esercenti al dettaglio.

I trasferimenti in parola dovranno essere giustificati dalla « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-II* » che sarà rilasciata dalla Sezione provinciale dell'alimentazione.

Tuttavia, qualora per particolari ragioni le Sezioni dell'alimentazione non possano provvedere direttamente al rilascio di dette bollette con propri impiegati distaccati presso i molini ed i pastifici, potranno delegare al rilascio delle bollette un dirigente del molino o pastificio, il quale avrà la diretta responsabilità di tale rilascio.

Sulla bolletta dovranno essere riportati gli estremi dell'ordine di assegnazione per la lavorazione oppure gli estremi dell'ordine di consegna ai grossisti in base al piano provinciale di riparto o di consegna ai dettaglianti in base agli ordinativi Mod. *C*.

C) TRASFERIMENTI DI CEREALI IN GRANELLA, DI SFARINATI E PASTE ALIMENTARI PER CONTO DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE ASSISTENZA.

Tali trasferimenti riguardano i movimenti disposti dalla Pontificia Commissione Assistenza per le assegnazioni alle Sezioni diocesane.

Detti trasferimenti debbono essere giustificati dalla « *Bolletta di accompagnamento Mod. BA-II* » che, in deroga a quanto stabilito nelle annotazioni in calce ai moduli di autorizzazione al trasporto, sarà rilasciata dalla Pontificia Commissione Assistenza — Comitato economico — Roma, per tutti i trasferimenti disposti direttamente dal citato Comitato, qualunque sia la località di partenza, mentre per i movimenti disposti dagli uffici periferici della Pontificia Commissione Assistenza (Delegazioni regionali e Sezioni diocesane) la bolletta sarà emessa, sia per i trasferimenti nell'ambito della provincia che per quelli interprovinciali, dalla Sezione provinciale dell'alimentazione nella cui giurisdizione territoriale ha sede la Delegazione regionale o la Sezione diocesana.

Sulle bollette emesse direttamente dalla Pontificia Commissione Assistenza — Comitato economico — Roma, dovranno essere riportati, quali giustificativi dell'emissione, gli estremi del piano di riparto trasmesso dalla Pontificia Commissione all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Qualora, invece, la bolletta sia emessa da una Sezione provinciale dell'alimentazione, questa ne giustificherà il rilascio riportando sulla bolletta stessa gli estremi del piano di riparto comunicato alla Sepral dalla Pontificia Commissione Assistenza — Comitato economico — Roma.

D) DISPOSIZIONI GENERALI.

Come già accennato in principio, a partire dal 1° settembre 1947 i trasporti dei cereali in granella e dei derivati (sfarinati e paste alimentari), nonchè del riso e suoi sottoprodotti (nel caso di trasporti intercomunali nell'ambito della provincia), dovranno essere giustificati, come particolarmente indicato ai precedenti punti, dalle « *Bollette di accompagnamento Mod. BA-I o BA-II* » o dalla « *Bolletta di trebbiatura* » o dal « *Mod. R.S.P.* » o dalla « *Bolletta di macinazione* » (a seconda dei casi) rilasciati dagli enti o uffici a ciò incaricati in conformità alle norme impartite con la presente.

A partire dalla suddetta data, tutti i carichi di cereali in granella e derivati accompagnati da qualsiasi documento diverso (sia per formato, diciture e caratteri tipografici, come per qualità e colore della carta) dagli allegati fac-simile modelli « *BA-I* » e « *BA-II* », nonchè i carichi di cereali in granella e sfarinati di cui ai punti 1), 2) e 4) del paragrafo *A*) accompagnati da documento diverso dagli allegati esemplari della « *Bolletta di trebbiatura* », del « *Mod. R.S.P.* » e della « *Bolletta di macinazione* », sono da considerarsi in frode e quindi dovranno essere sottoposti a sequestro (articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439).

1) *Caratteristiche delle bollette di accompagnamento e norme per la compilazione delle stesse.* I moduli delle bollette di accompagnamento validi per i trasferimenti di cui ai precedenti punti, conformi ai modelli allegati, saranno forniti, tramite l'Istituto poligrafico dello Stato che ne cura la stampa:

a) all'U.N.S.E.A. (per gli U.P.S.E.A. e gli U.C.S.E.A.) su ordine del Ministero dell'agricoltura e foreste;

b) alla Federazione italiana dei Consorzi agrari (per i Consorzi agrari provinciali) e agli Ispettorati regionali dell'alimentazione (per le Sezioni provinciali dell'alimentazione) su ordine dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Essi verranno distribuiti in blocchetti composti ciascuno di 20 bollette numerate progressivamente e corredate ognuna da 2 veline (recanti lo stesso numero della bolletta), in modo da consentire contemporaneamente la compilazione di ciascuna bolletta e delle due veline a ricalco, le quali, naturalmente, non sono valide per il trasporto.

La bolletta, da compilarsi in matita copiativa, dovrà essere consegnata agli interessati al trasferimento e costituisce l'unico documento valido per il trasporto.

La prima velina verrà spedita:

a) *nel caso di trasferimenti delle quote di cereali spettanti ai produttori per il consumo familiare*: al Comune di iscrizione annonaria del produttore ai fini della sostituzione a detti produttori della carta annonaria normale con l'apposita carta per produttori ove ad essi sia stata rilasciata la carta normale;

b) *nel caso di trasferimenti fuori provincia di cereali da seme destinati alla selezione o provenienti da stabilimenti di selezione*: all'U.P.S.E.A. della provincia di destinazione, per le verifiche di carico e scarico;

c) *nel caso di trasporti di cereali nell'ambito della stessa provincia destinati alla selezione per seme o selezionati*: dall'U.C.S.E.A. (o dal Consorzio agrario provinciale e sue agenzie nel caso di delega) all'U.P.S.E.A., per lo stesso fine di cui al precedente punto *b*);

d) *nel caso di trasferimenti per l'esecuzione del piano nazionale di approvvigionamento*: agli enti od uffici destinatari dei cereali o derivati.

La seconda velina verrà conservata dall'ufficio emittente, il quale unirà ad essa la corrispondente bolletta non appena quest'ultima gli perverrà in restituzione come detto in appresso.

I consegnatari dei blocchetti delle «*Bollette di accompagnamento Mod. BA-I e BA-II*» saranno tenuti responsabili dell'uso di essi e dovranno, pertanto, renderne conto conservando tutte le seconde veline corredate delle prescritte documentazioni.

Le bollette eventualmente compilate in modo errato dovranno essere conservate annullate in ciascun blocchetto; così pure le bollette che non venissero utilizzate.

In tutti i casi in cui la «*Bolletta di accompagnamento Mod. BA-I*» viene rilasciata, *per delega degli U.P.S.E.A.*, dai Consorzi agrari provinciali (o loro agenzie), i Consorzi stessi hanno l'obbligo di riconsegnare agli U.P.S.E.A. i bollettari utilizzati nonchè gli originali delle bollette pervenuti in restituzione.

2) *Uso delle bollette di accompagnamento - Controlli - Sequestri e disposizioni per l'utilizzo delle quantità sequestrate*:

a) affinchè le bollette di accompagnamento siano valide per l'esecuzione dei trasporti su via ordinaria, esse devono essere fatte vistare, a cura del trasportatore, dal comando di Stazione dei carabinieri posto al confine della provincia o del Comune di partenza, conformemente a quanto prescritto a tergo delle bollette.

Il «*Visto*» si effettua con l'apposizione del timbro della Stazione dei carabinieri, della data e della firma del comandante la Stazione stessa, nell'apposito spazio a ciò riservato, posto a tergo della bolletta;

b) tutte le bollette emesse direttamente dalla Pontificia Commissione Assistenza — Comitato economico — Roma, dovranno recare inoltre, in calce alla prima facciata, un «*Visto*» dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

c) premesso che ogni bolletta è valida per un solo carico, si avverte espressamente che nel caso di carico in arrivo presso un qualsiasi magazzino del Consorzio agrario provinciale, da smistare per altri magazzini o per molini, dovranno essere compilate nuove bollette di accompagnamento per i singoli carichi;

d) in conseguenza di quanto sopra, il personale addetto ai controlli di blocco o volanti ha l'obbligo di richiedere al trasportatore la prescritta bolletta di accompagnamento e di annotare, a tergo della stessa, nell'apposito specchietto, tutte le indicazioni richieste, salvo a procedere al sequestro del carico e del mezzo di trasporto nei casi di cui alla successiva lettera *i*);

e) allorchè il carico sia giunto a destinazione, il ricevente deve presentarsi subito al comando di Stazione dei carabinieri competente nel territorio in cui la merce viene immagazzinata, per la convalida del giorno e mese di arrivo della merce stessa e della sua firma. Tale convalida non è richiesta per i carichi di merce accompagnati dalla «*Bolletta Mod. BA-I*» provenienti da Comuni della stessa provincia.

Il comandante la Stazione dei carabinieri apporrà il «*Visto*» nella forma prescritta (timbro della Stazione, data e firma) nell'apposito spazio riservato a tali indicazioni posto a tergo della bolletta, soltanto dopo essersi accertato della identità del ricevente e che questi sia il vero destinatario della merce o il suo rappresentante a ciò delegato;

f) tutte le bollette di accompagnamento (comprese quelle che, come precisato al precedente paragrafo, non debbono essere vistate dal comando di Stazione dei carabinieri) dovranno, dal ricevente la merce stessa, essere inoltrate, a mezzo raccomandata, all'Ufficio emittente la bolletta. Tale inoltro dovrà essere effettuato appena la merce sia giunta a destinazione;

g) dei «*Visti*» rilasciati all'uscita ed all'arrivo della merce, i comandi di Stazione dei carabinieri dovranno tenere apposita registrazione per ogni eventuale richiesta di notizie da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione o degli organi dipendenti da dette Amministrazioni (U.P.S.E.A. - Ispettorati regionali dell'alimentazione e Sezioni provinciali dell'alimentazione);

h) qualora durante il viaggio si verifichino incidenti che non permettano di poter rispettare la data fissata sulla bolletta per l'arrivo della merce a destinazione, il trasportatore ha l'obbligo di richiedere al comandante del più vicino posto di polizia una dichiarazione con la quale venga giustificato il ritardo e indicato il tempo in cui il carico potrà giungere a destinazione.

Tale dichiarazione, agli effetti della validità del movimento della merce, verrà allegata alla bolletta di accompagnamento e, non appena la merce sarà giunta a destinazione, verrà rimessa (insieme con la bolletta) all'ufficio emittente la bolletta stessa;

i) tutti i carichi di cereali in granella e derivati trovati sprovvisti dei regolari documenti di autorizzazione al trasporto («*Bollette di accompagnamento Mod. BA-I e BA-II*» - «*Bolletta di trebbiatura*» - «*Mod. R. S. P.*» - «*Bolletta di macinazione*») o muniti di documenti che presentino correzioni o alterazioni o non siano completi di tutte le indicazioni richieste, come pure nel caso di trasporti che si effettuino in periodo diverso da quello di validità indicato nei documenti, nonchè tutti i carichi il cui quantitativo risulti inferiore o superiore a quello indicato nei documenti stessi, dovranno essere sequestrati unitamente ai mezzi utilizzati per il trasporto (art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1946, n. 193);

l) i quantitativi di cereali e derivati sequestrati dovranno essere messi a disposizione della Sepral nel cui territorio è avvenuto il sequestro ove trattisi di sfarinati e paste alimentari (e riso nel caso di trasferimenti intercomunali nell'ambito della provincia), mentre trattandosi di cereali in granella dovranno essere conferiti ai «Granai del Popolo» secondo le disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (circolare n. 106 del 13 settembre 1944);

m) tutti i sequestri operati dagli organi di polizia dovranno essere notificati immediatamente all'Alto Commissariato per l'alimentazione - Direzione generale dei servizi amministrativi e della vigilanza annonaria - Roma ed alla Sepral competente per territorio, nel caso di sequestri di sfarinati e paste alimentari (nonchè di riso per i movimenti intercomunali nell'ambito della provincia) od all'U.P.S.E.A. della provincia nel cui territorio è avvenuto il sequestro qualora trattisi di cereali in granella.

Nella notifica dovrà essere specificato: la causale del sequestro, il quantitativo della merce, il nominativo del vettore, gli estremi del mezzo di trasporto, il numero del documento di autorizzazione al trasporto (se in possesso del vettore), la destinazione della merce ed il nominativo del destinatario.

Mod. B-A I

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

UFFICIO NAZIONALE STATISTICO ECONOMICO DELL'AGRICOLTURA

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CEREALI E DERIVATI

(Art. 15 D. L. del Capo Provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439 pubblicato nella G.U. n. 134 del 18 giugno 1947)

Comune di ....

Provincia di ....

Bolletta

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

valida per i trasferimenti di cereali in granella (escluso il riso) e sfarinati effettuati nell'interesse dei produttori e per i trasferimenti di cereali da seme

L' U.C.S.E.A. / U.P.S.E.A. di (1) ____________________

In base a ____________________
(estremi del documento in base al quale si rilascia la presente bolletta)

AUTORIZZA:

Il Signor ____________________
(Cognome, nome e paternità)

nella sua qualità di ____________________
(indicare secondo i casi: produttore, titolare della ditta selezionatrice, ecc.)

abitante in ____________________ a trasferire
(Comune e indirizzo)

dal magazzino sito in ____________________
(Comune, località, via e n° civico)

(Prov. di ______________) al magazzino sito in ____________________
(Comune, località, via e n° civico)

______________ (Prov. di ______________) q.li ______________

di (2) ______________ destinati a (3) ______________

Il trasporto avverrà come indicato nella tabella sottostante:

1 – La presente autorizzazione è valida dalle ore ______________
(in lettere)

di oggi ______________ al ______________
(giorno e mese in lettere) (giorno e mese in lettere)

2 – Numero dei colli ______________
(in lettere)

3 – Numero del vagone o della targa dell'autocarro o altro veicolo ______________

4 – Itinerario ....

li ______________ *194*___
(data del rilascio della bolletta)

(*) IL CAPO DELL' U.C.S.E.A. / U.P.S.E.A.

____

Timbro dell'Ufficio che emette la bolletta

(1) Nei casi in cui è previsto che la bolletta venga emessa da un Consorzio Agrario (o sua agenzia) per delega dell'U.P.S.E.A., si indicherà: "Consorzio Agrario di ...." senza cancellare la dizione a stampa.

(2) Specificare: grano, granturco, orzo, segale in granella; farina di grano, di granturco, di orzo, di segale.

(3) Indicare secondo i casi: ai Granai del popolo, al consumo familiare, alla selezionatura, alla svecciatura, alla vendita per seme, alla semina.

(*) Qualora la bolletta sia rilasciata da un Consorzio Agrario (o sua agenzia) firmerà il Magazziniere del Consorzio stesso per il Capo dell'U.C.S.E.A. o dell'U.P.S.E.A. senza cancellare la dizione a stampa.

N. B. - La presente bolletta verrà emessa e timbrata dall'U.P.S.E.A. solo quando trattisi di trasferimenti interprovinciali di grano da seme.

MOD. B-A 1 (*verso*)

INDICAZIONI DA APPORRE ALL'ATTO DELLA PARTENZA DEL CARICO

1. - In caso di trasporti **per ferrovia:**

Timbro a data della stazione di partenza

1. - In caso di trasporti **per via ordinaria:**

Trasportatore ....
(Cognome e nome)

Indirizzo ....
(Comune, via e n° civico)

2. - Visto del Comandante la Stazione dei Carabinieri al confine della provincia di partenza, sull'itinerario indicato (solo nel caso di trasferimenti fuori provincia).

Timbro

Data ....

Firma ....

EVENTUALI VISTI DI CONTROLLO DEGLI AGENTI DURANTE IL TRASPORTO

Data	Ora	Località	Corpo cui appartiene l'agente	Firma dell'agente

INDICAZIONI DA APPORRE ALL'ATTO DELL'ARRIVO DELLA MERCE

3. - In caso di trasporti **per ferrovia:**

Timbro a data della stazione di arrivo

3. - In caso di trasporti **per via ordinaria:**

Firma del trasportatore

....

4. - **Firma e indirizzo del ricevente** ....

5. - Visto del Comandante la Stazione dei Carabinieri competente nel territorio in cui la merce viene immagazzinata, per la convalida del giorno e mese di arrivo della merce stessa e della firma del ricevente (solo nel caso di merce proveniente da altra provincia).

Timbro

Data ....

Firma ....

AVVERTENZE. — I carichi per i quali la bolletta non è completa di tutte le indicazioni richieste o quelli che si trovano in condizioni non rispondenti alle indicazioni stesse, nonchè i carichi la cui bolletta presenti correzioni o alterazioni, sono considerati in infrazione e sottoposti alle sanzioni previste dalla legge.

Il quantitativo di merce trasportata non può superare nè risultare inferiore a quello indicato nella bolletta.

Per le spedizioni per ferrovia, la presente bolletta deve essere unita alle lettere di vettura e riconsegnata dalla stazione di arrivo al destinatario della merce, all'atto del ritiro della merce stessa.

Subito dopo l'arrivo della merce, la presente bolletta firmata dal destinatario e munita (ove richiesto) del visto del Comandante la Stazione dei Carabinieri competente nel territorio in cui la merce viene immagazzinata nel Comune di arrivo, deve dal destinatario stesso essere rimessa per raccomandata all'Ufficio emittente.

Qualora durante il viaggio si verifichino incidenti, che non permettano di poter rispettare la data fissata sulla bolletta per l'arrivo della merce a destinazione, il trasportatore ha l'obbligo di richiedere al Comandante del più vicino posto di Polizia, una dichiarazione con la quale venga giustificato il ritardo e indicato il tempo in cui il carico potrà giungere a destinazione.

Tale dichiarazione, agli effetti della validità del movimento della merce, dovrà allegarsi alla bolletta di accompagnamento e, non appena la merce sarà giunta a destinazione, verrà rimessa (insieme con la bolletta) all'Ufficio emittente la bolletta stessa.

VALIDA SOLTANTO PER I TRASPORTI NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA

MOD. B-A II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CEREALI E DERIVATI

(Art. 15 D. L. del Capo Provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439 pubblicato nella G. U. n. 134 del 18 giugno 1947)

Provincia di ....

Comune di ....

Bolletta

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO
valida per i trasferimenti di cereali in granella, di sfarinati e paste effettuati per l'approvvigionamento alimentare nazionale

.... di ....
(indicare l'Ufficio che emette la bolletta) (1)

In base a ....
(estremi del documento in base al quale si rilascia l'autorizzazione)

AUTORIZZA:

il trasferimento dal ....
(specificare il magazzino o molino o pastificio o grossista da cui viene trasferita la merce)

sito in .... (Prov. di ....)
(Comune, località, via e n° civico)

al .... sito in ....
(magazzino o molino o pastificio o grossista o dettagliante) (Comune, località, via e n° civico)

(Prov. ....) di q.li ....

di (2) ....

Il trasporto avverrà come indicato nella tabella sottostante:

1 – La presente autorizzazione è valida dalle ore ....
(in lettere)

di oggi .... al ....
(giorno e mese in lettere) (giorno e mese in lettere)

2 – Numero dei colli ....
(in lettere)

3 – Numero del vagone o della targa dell'autocarro o altro veicolo ....

4 – Itinerario ....

lì .... *194*—
(data del rilascio della bolletta)

Timbro dell'Ufficio che emette la bolletta

p. **L'UFFICIO EMITTENTE**

....

VALIDA SOLTANTO PER I TRASPORTI NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA

(1) Consorzio agrario provinciale; magazzino di sbarco; magazzino nazionale; Sezione provinciale dell'alimentazione molino o pastificio (nel caso che questi siano delegati dalla Sepral al rilascio della bolletta).

(2) Specificare: grano, granturco, orzo, segale in granella; farina di grano, di granturco, di orzo, di segale; pasta; riso.

VALIDA SOLTANTO PER I TRASPORTI NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA

MOD. B-A II (*verso*)

INDICAZIONI DA APPORRE ALL'ATTO DELLA PARTENZA DEL CARICO

1. - In caso di trasporti per ferrovia:

Timbro a data della stazione di partenza

1. - In caso di trasporti per via ordinaria:

Trasportatore ....
(Cognome e nome)

Indirizzo ....
(Comune, via e n° civico)

2. - Visto del Comandante la Stazione dei Carabinieri al confine del Comune di partenza, sull'itinerario indicato.

Timbro

Data ....

Firma ....

EVENTUALI VISTI DI CONTROLLO DEGLI AGENTI DURANTE IL TRASPORTO

Data	Ora	Località	Corpo cui appartiene l'agente	Firma dell'agente

INDICAZIONI DA APPORRE ALL'ATTO DELL'ARRIVO DELLA MERCE

3. - In caso di trasporti per ferrovia:

Timbro a data della stazione di arrivo

3. - In caso di trasporti per via ordinaria:

Firma del trasportatore

....

4. - Firma e indirizzo del ricevente ....

5. - Visto del Comandante la Stazione dei Carabinieri competente nel territorio in cui la merce viene immagazzinata, per la convalida del giorno e mese di arrivo della merce stessa e della firma del ricevente.

Timbro

Data ....

Firma ....

AVVERTENZE. — I carichi per i quali la bolletta non è completa di tutte le indicazioni richieste o quelli che si trovano in condizioni non rispondenti alle indicazioni stesse, nonchè i carichi la cui bolletta presenti correzioni o alterazioni, sono considerati in infrazione e sottoposti alle sanzioni previste dalla legge.

Il quantitativo di merce trasportata non può superare nè risultare inferiore a quello indicato nella bolletta.

Per le spedizioni per ferrovia, la presente bolletta deve essere unita alle lettere di vettura e riconsegnata dalla stazione di arrivo al destinatario della merce, all'atto del ritiro della merce stessa.

Subito dopo l'arrivo della merce, la presente bolletta firmata dal destinatario e munita del visto del Comandante la Stazione dei Carabinieri competente nel territorio in cui la merce viene immagazzinata nel Comune di arrivo, deve dal destinatario stesso essere rimessa per raccomandata all'Ufficio emittente.

Qualora durante il viaggio si verifichino incidenti, che non permettano di poter rispettare la data fissata sulla bolletta per l'arrivo della merce a destinazione, il trasportatore ha l'obbligo di richiedere al Comandante del più vicino posto di Polizia, una dichiarazione con la quale venga giustificato il ritardo e indicato il tempo in cui il carico potrà giungere a destinazione.

Tale dichiarazione, agli effetti della validità del movimento della merce, dovrà allegarsi alla bolletta di accompagnamento e, non appena la merce sarà giunta a destinazione, verrà rimessa (insieme con la bolletta) all'Ufficio emittente la bolletta stessa.

VALIDA SOLTANTO PER I TRASPORTI NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA

Mod. B-A II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

VALIDA SOLTANTO PER I TRASPORTI INTERPROVINCIALI

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CEREALI E DERIVATI

(Art. 15 D. L. del Capo Provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439 pubblicato nella G. U. n. 134 del 16 giugno 1947)

Provincia di ....

Bolletta

Comune di ....

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO
valida per i trasferimenti di cereali in granella (escluso il riso), di sfarinati e paste effettuati per l'approvvigionamento alimentare nazionale

.... di ....
(indicare l'Ufficio che emette la bolletta) (1)

In base a ....
(estremi del documento in base al quale si rilascia l'autorizzazione)

AUTORIZZA:

Il trasferimento dal ....
(specificare il magazzino o molino o pastificio o grossista da cui viene trasferita la merce)

sito in .... (Prov. di ....)
(Comune, località, via e n° civico)

al .... sito in ....
(magazzino o molino o pastificio o grossista o dettagliante) (Comune, località, via e n° civico)

(Prov. ....) di q.li ....

di (2) ....

Il trasporto avverrà come indicato nella tabella sottostante:

1 – La presente autorizzazione è valida dalle ore ....
(in lettere)

di oggi .... al ....
(giorno e mese in lettere) (giorno e mese in lettere)

2 – Numero dei colli ....
(in lettere)

3 – Numero del vagone o della targa dell'autocarro o altro veicolo ....

4 – Itinerario ....

lì .... *194* ..
(data del rilascio della bolletta)

Timbro dell'Ufficio che emette la bolletta

p. L'UFFICIO EMITTENTE

....

(1) Consorzio agrario provinciale; magazzino di sbarco; magazzino razionale.
(2) Specificare: grano, granturco, orzo, segale in granella; farina di grano, di granturco, di orzo, di segale; pasta.

MOD. B-A II (*verso*)

VALIDA SOLTANTO PER I TRASPORTI INTERPROVINCIALI

INDICAZIONI DA APPORRE ALL'ATTO DELLA PARTENZA DEL CARICO

1. - In caso di trasporti **per ferrovia:**

Timbro a data della stazione di partenza

1. - In caso di trasporti **per via ordinaria:**

Trasportatore ....
(Cognome e nome)

Indirizzo ....
(Comune, via e n° civico)

2. - Visto del Comandante la Stazione dei Carabinieri al confine della provincia di partenza, sull'itinerario indicato.

Timbro

Data ....

Firma ....

EVENTUALI VISTI DI CONTROLLO DEGLI AGENTI DURANTE IL TRASPORTO

Data	Ora	Località	Corpo cui appartiene l'agente	Firma dell'agente

INDICAZIONI DA APPORRE ALL'ATTO DELL'ARRIVO DELLA MERCE

3. - In caso di trasporti **per ferrovia:**

Timbro a data della stazione di arrivo

3. - In caso di trasporti **per via ordinaria:**

Firma del trasportatore

....

4. - Firma e indirizzo del ricevente ....

5. - Visto del Comandante la Stazione dei Carabinieri competente nel territorio in cui la merce viene immagazzinata, per la convalida del giorno e mese di arrivo della merce stessa e della firma del ricevente.

Timbro

Data ....

Firma ....

AVVERTENZE. — I carichi per i quali la bolletta non è completa di *tutte* le indicazioni richieste o quelli che si trovano in condizioni non rispondenti alle indicazioni stesse, nonchè i carichi la cui bolletta presenti correzioni o alterazioni, sono considerati in infrazione e sottoposti alle sanzioni previste dalla legge.

Il quantitativo di merce trasportata non può superare nè risultare inferiore a quello indicato nella bolletta.

Per le spedizioni per ferrovia, la presente bolletta deve essere unita alle lettere di vettura e riconsegnata dalla stazione di arrivo al destinatario della merce, all'atto del ritiro della merce stessa.

Subito dopo l'arrivo della merce, la presente bolletta firmata dal destinatario e munita del visto del Comandante la Stazione dei Carabinieri competente nel territorio in cui la merce viene immagazzinata nel Comune di arrivo, deve dal destinatario stesso essere rimessa per raccomandata all'Ufficio emittente.

Qualora durante il viaggio si verifichino incidenti, che non permettano di poter rispettare la data fissata sulla bolletta per l'arrivo della merce a destinazione, il trasportatore ha l'obbligo di richiedere al Comandante del più vicino posto di Polizia, una dichiarazione con la quale venga giustificato il ritardo e indicato il tempo in cui il carico potrà giungere a destinazione.

Tale dichiarazione, agli effetti della validità del movimento della merce, dovrà allegarsi alla bolletta di accompagnamento e, non appena la merce sarà giunta a destinazione, verrà rimessa (insieme con la bolletta) all'Ufficio emittente la bolletta stessa.

VALIDA SOLTANTO PER I TRASPORTI INTERPROVINCIALI

(4371)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Reggio Calabria è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 10 ottobre 1946, n. 3940, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1946, registro n. 9, foglio n. 394; importo: L. 53.000.000.

(4440)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 373, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aversa (Caserta), di un mutuo di L. 10.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4439)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della società cooperativa di consumo « Cooperativa agricola di Colonna », con sede in Colonna, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 settembre 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della società cooperativa di consumo « Cooperativa agricola di Colonna », con sede in Colonna, e ne è stato nominato commissario l'ispettore comm. Pasquale Gargiulo.

(4438)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno in comune di Gaiarine

E' disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato del relitto di terreno in comune di Gaiarine, individuato nel catasto del Comune stesso, foglio IX-C, Campomalino, mappale n. 81, dell'estensione di mq. 1300 ed indicato nel suindicato schizzo planimetrico che fa parte integrante del presente decreto.

(4436)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Rossi Adriano già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 103.

(4357)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Bevegni Francesco già esercente in Genova.

Tali marchi recavano il n. 2.

(4358)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Achille Pozzuoli fu Pasquale, nato a Vitulazio (Caserta) il 20 giugno 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito il 29 novembre 1939, presso l'Università di Napoli.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4394)

Il dott. Romano Pericoli di Nicola, nato a Fermo il 16 gennaio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma il 28 giugno 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma stesso a consegnarlo alla Università di Roma.

(4395)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 ottobre 1947 - N. 190

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,93	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	76,60
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	81,85
Redimibile 3,50 % 1934	67,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,65
Id. 5 % 1936	83,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,85
Id. 5 % convertiti 1951	93,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guspini (Cagliari), Sant'Antioco (Cagliari), Aritzo (Nuoro), Pimentel (Cagliari), Nurallao (Nuoro) e Villanovafranca (Cagliari).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari:

Dispone:

Il sig. Giuseppino Meloni fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guspini (Cagliari).

Il sig. Giovanni Meloni fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Antioco (Cagliari).

Il sig. Michele Garau fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aritzo (Nuoro).

Il sig. Eugenio Pillolla fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pimentel (Cagliari).

Il sig. Giuseppe Murgia di Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurallao (Nuoro).

Il sig. Renzo Paderi di Priamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanovafranca (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(4387)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria popolare di San Cono (Catania)

Nella seduta tenuta il 30 settembre 1947 dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria popolare di San Cono (Catania), il dott. Filippo Sasso è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(4437)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cosenza 1° giugno 1947, n. 37000, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza è costituita come appresso:

presidente:

dott. Adriano Loricchio, vice prefetto;

membri:

dott. Antonio Chimenti, medico provinciale;

prof. Giovanni Di Guglielmo, direttore della clinica medica dell'Università di Napoli;

prof. Mario Mazzeo, direttore dell'Istituto d'igiene della Università di Napoli;

prof. Giovanni Orsi, ufficiale sanitario di Napoli;

segretario:

dott. Erardo Limata, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli presso quella Università degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Cosenza.

Roma, addì 11 ottobre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI.

(4442)

PREFETTURA DI UDINE

Vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta per il comune di Aviano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 23291/III San, in data 14 maggio 1947, regolarmente pubblicato a sensi di legge, col quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1941;

Veduto il decreto di pari numero e data, del quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori del detto concorso;

Veduta la dichiarazione in data 22 settembre 1947 della sig. Pasian Fidelia, nominata ostetrica condotta del comune di Aviano, colla quale comunica di rinunciare al posto;

Veduta la graduatoria di merito dei concorrenti e rilevato che la sig. Tramontin Anna è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la sig. Pasian Fidelia, che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Aviano;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato col regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sig. Tramontin Anna, domiciliata a Spilimbergo, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta di Aviano, 3° reparto.

Il Sindaco di Aviano è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo del Comune e di questa Prefettura.

Udine, addì 29 settembre 1947

p. *Il prefetto:* FRADELLA

(4443)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.